

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

AI SENSI DELL'ART.14-ter e ss. L. 3/2012

dei debitori

PALETTA MARCELLO

E

PUGLIESE ROSETTA

I Sottoscritti Sig. Marcello Paletta, nato a Cirò (CZ) il 15 dicembre 1968 (C.F.: PLT MCL 68T15 C725L) e Sig.ra Rosetta Pugliese, nata a Goepingen (Germania) il 3 febbraio 1973 (C.F.: PGL RTT 73B43 Z112V), residenti in Fagnano Olona (VA) Via Venegoni n. 24

assistiti dalla Dott.ssa Paola Maria Cristina Caprioli, dottore commercialista con studio professionale in Busto Arsizio, via Duca d'Aosta n. 19, tel. 0331.679192 e fax 0331.626076 – PEC: paola.caprioli@odcecbusto.it, recapiti ai quali inviare le comunicazioni successive; nominata quale professionista incaricata di assolvere la funzione di organismo di composizione della crisi, espongono quanto segue.

PREMESSO CHE

- 1) con istanza ex art. 15, co. 9, L. 3/2012 presentata avanti il Tribunale di Busto Arsizio, sezione fallimentare, in data 23 settembre 2016, i Signori Marcello Paletta e Rosetta Pugliese (d'ora innanzi anche "i ricorrenti" o "gli scriventi") adivano l'intestato Tribunale chiedendo di procedere alla nomina di un professionista, che potesse essere incaricato dei compiti riservati all'organismo di composizione della crisi ai sensi di legge, poiché si manifestava un perdurante squilibrio tra le obbligazioni imputabili ai ricorrenti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rendeva possibile adempiere alle obbligazioni;
- 2) con provvedimento emesso in data 23 settembre 2016 il Presidente Vicario del Tribunale, Dott. Carmelo Leotta, individuava nella persona della Dott.ssa Paola



Maria Cristina Caprioli, con studio in Busto Arsizio (VA), Viale Duca d'Aosta 19, la Professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 67, co. 3, lett. d), L.F. (All. 1)

PREMESSO ALTRESI' CHE

- 3) i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto persone fisiche che non svolgono direttamente attività di impresa;
- 4) i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012;
- 5) i ricorrenti non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 3/2012;
- 6) i ricorrenti hanno fornito tutta la documentazione necessaria al fine di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- 7) i ricorrenti, assistiti dal professionista nominato, hanno dapprima sottoposto ai creditori una proposta di ristrutturazione del debito ex art.7 L.3/2012. Tale proposta, che prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e parziale dei creditori chirografari (nella misura compresa tra il 20% e il 30%), si basava sulla disponibilità dell'istituto erogante il mutuo fondiario sull'abitazione ad una rinegoziazione dello stesso, con un allungamento del piano di ammortamento su 30 anni, sull'erogazione di un nuovo finanziamento per l'estinzione delle rate di mutuo scadute, nonché sullo stralcio di una quota variabile tra il settanta e l'ottanta per cento dei residui debiti, perlopiù rappresentati da finanziamenti da parte di società finanziarie. La scelta dei ricorrenti di percorrere la via della proposta di ristrutturazione era dettata soprattutto dalla comprensibile intenzione di mantenere la proprietà della casa di abitazione, sia per l'indubbio valore affettivo da questa rappresentato sia perché si riteneva che la vendita con procedura di asta competitiva, non avrebbe avuto effetti migliorativi sulla percentuale di soddisfacimento degli altri creditori stante i) il valore sensibilmente inferiore dell'immobile rispetto al residuo mutuo ipotecario su di essa gravante e ii) le trattative avanzate per la rimodulazione e allungamento del piano di ammortamento del mutuo ipotecario con la banca CARIPARMA.



Ad un primo rigetto intervenuto nel 2018 della proposta di soluzione conciliativa presentata a CARIPARMA, gli scriventi con l'assistenza dell'avv Talamone si sono in seguito attivati per richiedere l'erogazione di un finanziamento destinato ad estinzione delle rate di mutuo ipotecarie scadute, via via incrementatesi. Neppure con l'avvenuta erogazione nel 2019 del prestito ottenuto da Banca Progetto spa è stato possibile raccogliere le risorse sufficienti per poter finalizzare la proposta di accordo con i creditori, in particolare per il debito scaduto con il creditore ipotecario Cariparma che rappresentava una delle condizioni necessarie del piano di ristrutturazione dei debiti. Di fatto quindi il percorso compiuto non ha reso possibile la definitiva elaborazione della proposta di accordo, costringendo i ricorrenti alla scelta inevitabile del ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012.

Le somme ricevute nel 2019 da Banca Progetto sono state quindi utilizzate per l'estinzione di un finanziamento precedente al 2016, erogato dalla società finanziaria Towers CQ srl.

TUTTO CIO' PREMESSO

I Signori Marcello Paletta e Rosetta Pugliese, tenuto conto dell'ammontare delle proprie attività e passività, dopo essersi confrontati più volte con il Professionista designato, fanno istanza a codesto ill.mo Tribunale per accedere alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter Legge n. 3/2012, nei termini di seguito individuati:



Sommario

1	Cause del sovraindebitamento e condotta del debitore	1
2	Situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti	2
2.1	Situazione patrimoniale	2
2.2	Situazione reddituale	3
3	Situazione debitoria	4
3.1	Debiti contratti congiuntamente dai coniugi.....	5
3.2	Debiti contratti dal Sig. Paletta.....	6
3.2.1	Debiti verso società finanziarie.....	6
3.2.2	Altri debiti.....	6
3.3	Debiti contratti dalla Sig.ra Pugliese	7
3.3.1	.Debiti verso società finanziarie.....	7
3.3.2	Altri Debiti.....	7
4	Le spese correnti	8
5	Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e atti impugnati dai creditori	9
6	La liquidazione del patrimonio	9




1 CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E CONDOTTA DEL DEBITORE.

Gli scriventi, al momento dell'istanza di ammissione alle procedure di composizione della crisi e di nomina dell'OCC, come evincibile dal certificato di stato di famiglia allora allegato all'istanza (All.2), convivevano in un appartamento di proprietà sito in Fagnano Olona (VA), Via Venegoni n. 24, con le figlie Pia Lucia Aurora Paletta e Sofia Carmen Paletta, nate rispettivamente negli anni 2003 e 2007.

Nel corso dell'anno **2008** la Sig.ra Pugliese perdeva il proprio lavoro e versava in una situazione di disoccupazione sino al mese di febbraio dell'anno **2012**. Per circa cinque anni il Sig. Marcello Paletta si trovava dunque a dover far fronte, con il suo esclusivo reddito di lavoro dipendente, alle esigenze dei tre membri del suo nucleo familiare ed al pagamento delle rate di mutuo sottoscritto per l'acquisto della abitazione quando entrambi i coniugi possedevano una occupazione lavorativa. Ciò determinava un impoverimento crescente dei ricorrenti, accompagnato da un costante e progredire aumento di necessità legate al mantenimento e all'istruzione delle due figlie. A ciò si sono aggiunti gli esborsi intervenuti per vari interventi di manutenzione straordinaria e imprevista (improrogabile per l'impianto idrico) nell'abitazione ove conviveva il nucleo familiare.

Da qui l'origine del progressivo indebitamento. Infatti, nel mese di maggio 2013 gli scriventi contraevano un primo contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.A. dell'importo capitale di euro 50.000,00 ad un tasso TAEG del 10,25% costi obbligatorio polizza assicurativa di oltre 4.000 euro e così per un corrispettivo complessivo di rimborso pari a Euro 105.843 da rimborsare in 180 rate mensili. A tale prestito ne sono seguiti altri, tutti stipulati tra l'anno 2013 e l'anno 2016 con diverse società finanziarie, sottoscritti di volta in volta dal Sig. Paletta oppure dalla Sig.ra Pugliese. La modalità di rimborso di parte di questi finanziamenti fu pattuita mediante l'istituto della cessione del quinto dello stipendio, con conseguente riduzione automatica delle entrate da lavoro.

Il ricorso al credito al consumo innescava un "circolo vizioso" costringeva gli istanti, incapaci di rispettare i piani di rientro del mutuo e dei finanziamenti contratti e gravati da ingenti interessi passivi e di mora e delle spese accessorie (polizze assicurative), a richiedere nuova finanza per farvi fronte, nonché a ricorrere alla cessione del quinto dello stipendio e all'utilizzo di carte di credito c.d. revolving, precipitando così nell'attuale situazione di sovraindebitamento.



Infine, aggravatasi la situazione anche a causa delle difficoltà finanziarie, i coniugi optavano per la separazione consensuale, omologata con decreto del 17/1/2019 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio (cron.309/2019) (All.3) e con assegnazione della casa coniugale e degli arredi in essa contenuti alla Sig.ra Pugliese. Il Sig.Paletta trasferiva la propria abitazione presso gli alloggi del personale della casa circondariale di Busto Arsizio, in via Cassano Magnago 102, pur mantenendo ancora, al momento, la residenza anagrafica presso l'abitazione dell'ex-coniuge.

2 SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI RICORRENTI

2.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE

I ricorrenti possiedono un unico immobile destinato ad abitazione principale in regime di comunione dei beni, sito in Fagnano Olona (Va), via Venegoni n. 24, assegnato oggi alla Sig.ra Pugliese quale abitazione per sé e per le figlie.

L'immobile è composto da:

- a) appartamento (NCEU fg. 7, part. 3238, sub. 3, cat. A/4, cl. 2, vani 5, r.c. Euro 126,53);
- b) n. 2 porzioni di area pertinenziale scoperta, adibite a posti auto (NCEU fg. 7, part. 3238, sub. 10 e sub. 11, cat. C/6, cl. 2, r.c. Euro 13,63).

Da una valutazione commerciale redatta nel maggio 2017 da parte della società "Proposte Immobiliari di Debeffi Antonella" (all 2) in occasione della stesura di bozza di accordo con i creditori, il valore di mercato era stato stimato in Euro 75.200.

Dalla valutazione effettuata dal professionista OCC mediante accesso alla banca OMI con i valori relativi al 2019, risulta un valore di mercato di euro 92.650, che ribassata per la procedura di vendita all'asta porta ad un intervallo di euro 69.000 - 74.000 (All.4)

Detto immobile risulta gravato da un'ipoteca, come già illustrato in precedenza, iscritta in favore della Banca mutuante Crédit Agricole Cariparma, e gravato da un debito residuo del mutuo di Euro 99.565 oltre interessi moratori maturati dal 2017 ad oggi, complessivamente ammontare superiore al valore di mercato della proprietà immobiliare.

I ricorrenti sono altresì intestatari dei seguenti conti correnti:

- Conto corrente cointestato PALETTA-PUGLIESE acceso presso Poste italiane spa il cui saldo al 11.05.2020 ammonta ad Euro 6,47

- Conto corrente intestato a PUGLIESE ROSETTA acceso presso UBI BANCA fil Fagnano olona il cui saldo al 11.05.2020 ammonta ad Euro 455,32

I ricorrenti possiedono inoltre i seguenti automezzi:

- Autovettura Seat Leon 5F, targa ER395LX, immatricolata nel 2013, cilindrata 1968, alimentata a gasolio, intestata alla Sig.ra Pugliese, del valore commerciale stimabile in Euro 5.000,00;
- Autovettura Seat Ibiza 6K, targa BV789CG, immatricolata nel 2001, cilindrata 1781, alimentata a benzina, intestata al Sig. Paletta, del valore commerciale stimabile in Euro 500,00.

I ricorrenti utilizzano detti automezzi per recarsi sul luogo di lavoro pertanto si anticipa che sarà richiesta l'esclusione degli stessi dal patrimonio liquidabile, anche in considerazione del valore di realizzo irrisorio.

Si precisa che l'elenco dei beni di proprietà dei ricorrenti è allegato al presente documento (All. 5).

2.2 SITUAZIONE REDDITUALE

Per quanto riguarda la disponibilità di risorse finanziarie derivanti da redditi di lavoro, si specifica che attualmente i ricorrenti risultano entrambi occupati, in particolare:

- il Sig. Paletta è un dipendente pubblico, alle dipendenze del Ministero della Giustizia nel Corpo di Polizia Penitenziaria, con la qualifica funzionale di "Assistente Capo Coordinatore", e presenta un reddito lordo annuo di Euro 35.413 circa, oltre a indennità accessorie, per un netto di circa euro 1.900 mensili su 13 mensilità, pari a circa Euro **24.700 netti annui**

- la Sig.ra Pugliese è assunta, con contratto a tempo indeterminato, dalla società "La nuova RTV S.p.A.", con mansione di Operaia liv. G, e presenta un reddito lordo annuo di Euro 24.500 circa, sempre al netto di straordinari, per un netto di circa 1.300 mensili su 14 mensilità, pari a circa Euro 18.200 netto annui.

Entrambi gli stipendi sono gravati da trattenute mensili per cessione del quinto a beneficio di alcune delle società finanziarie eroganti i finanziamenti. In particolare, mensilmente a tale titolo allo stipendio di Paletta Marcello sono trattenuti Euro 984 (pari a Euro **12.700 annui**) mentre allo stipendio di Pugliese Rosetta Euro 490 circa (pari a Euro **6.800 circa annui**). (All.6)

3 SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria dei ricorrenti alla data di presentazione della presente proposta risulta essere la seguente:

Debiti contratti CONGIUNTAMENTE dai coniugi Paletta /Pugliese		
Creditore	Categoria	Importo
Crédit Agricole Cariparma – Mutuo fondiario	Ipotecario	99.565,57
Agos Ducato S.p.A. - Finanziamento	Chirografario	53.902,21
Compass S.p.A. - Finanziamento	Chirografario	29.736,60
Crédit Agricole Cariparma – scoperto di conto corrente	Chirografario	7.160,19
TOTALE (A)		190.364,57

Debiti contratti dal Sig. PALETTA		
Creditore	Categoria	Importo
Agenzia Entrate Riscossione – canone rai 2015	Privilegiato	115,33
Banca Progetto S.p.A.	Chirografario	28.843,28
Futuro Compass S.p.A. - Finanziamento	Chirografario	18.989,20
Cross Factor S.p.A. – Carta di credito	Chirografario	4.592,65
Agenzia Entrate Riscossione – tassa automobilistica	Chirografario	853,98
Regione Lombardia - Ufficio Tasse automobilistiche	Chirografario	779,87
Vodafone	Chirografario	40,00
TOTALE (B)		54.214,31

Debiti contratti dalla Sig. ra PUGLIESE		
Creditore	Categoria	Importo
Ica - Imposte comunale e affini S.r.l. tassa rifiuti	Privilegiato	486,68
Futuro Compass S.p.A. - Finanziamento	Chirografario	7.168,00
Findomestic S.p.A. – Carta di credito	Chirografario	4.073,21
Agos Ducato Spa – Carta di credito	Chirografario	7.871,08

Cross Factor S.p.A. – Carta di credito	Chirografario	3.517,72
Regione Lombardia - Ufficio Tasse automobilistiche	Chirografario	699,24
Agenzia Entrate Riscossione	Chirografario	489,78
Enercom Spa – arretrati bollette	Chirografario	476,00
Ica - Imposte comunale e affini S.r.l. tassa rifiuti	Chirografario	156,17
TOTALE (C)		24.937,88
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		269.516,76

Entrando nel dettaglio delle singole posizioni debitorie, si illustra quanto segue:

3.1 DEBITI CONTRATTI CONGIUNTAMENTE DAI CONIUGI

- Banca Crédit Agricole Cariparma: Euro 99.567,57, riferito alla quota residua del mutuo ipotecario stipulato dai ricorrenti in data 5 aprile 2004 per l'acquisto dell'immobile abitativo, sito in Fagnano Olona, ove gli scriventi risiedono. Il mutuo fondiario, contratto per la somma capitale originaria di Euro 140.000,00, prevedeva una durata trentennale e una rata mensile pari ad euro 529,00. A garanzia di detto mutuo i ricorrenti, in data 05/05/2004, concedevano ipoteca volontaria di 1° grado gravante sul suddetto immobile per la somma di Euro 280.000, reg. gen. n. 61406, reg. parti. n. 14277. A causa del mancato versamento di n. 11 rate, in data 16/08/2017 la banca disponeva il passaggio a sofferenza della posizione, determinando per i ricorrenti la decadenza dal beneficio del termine. Agli scriventi risultava poi cointestato un conto corrente ordinario, acceso presso il medesimo istituto bancario, che presentava un saldo negativo di euro 7.160,19 (conto corrente n. 076/30238349), girato a sofferenza.
- Agos Ducato S.p.A.: Euro 53.902,21 relativi al contratto di finanziamento n. 47962043, stipulato in data 6 maggio 2013, per l'importo iniziale complessivo di euro 105.843,96, da rimborsarsi in 12 annualità. Il finanziamento è stato richiesto dalla Sig.ra Pugliese e sottoscritto anche dal Sig. Paletta in qualità di coobbligato. In data 28/12/2017, a causa della irregolarità nei pagamenti delle rate, la società

erogante comunicava la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento della quota di capitale residua pari ad Euro 53.902.

- Compass S.p.A.: Euro 29.736,60 riferiti al contratto di finanziamento n. 15356517, stipulato in data 23 settembre 2015 dal Sig. Paletta e sottoscritto in qualità di coobbligato dalla Sig.ra Pugliese, per l'importo iniziale complessivo di euro 44.233,00, avente durata di 7 anni e una rata mensile pari ad euro 525,00.

3.2 DEBITI CONTRATTI DAL SIG. PALETTA

I debiti ascrivibili esclusivamente al sottoscritto Sig. Paletta ammontano a complessivi euro 57.233,67 e risultano così composti:

3.2.1 Debiti verso società finanziarie

I debiti per finanziamenti contratti dal Sig. Paletta ammontano a complessivi euro 57.233,67 e risultano nel dettaglio così composti:

- Banca Progetto Spa: Euro 29.843,28 relativi alla quota di capitale residua al 30/4/2020 del finanziamento n.19009559 stipulato in data 9/1/2019, per l'importo iniziale 32.208,13. Tale finanziamento è stato pressochè integralmente utilizzato per la chiusura anticipata di un debito precedente nei confronti di Towers CQ Srl, cessionaria dell'originale creditrice Accedo S.p.A.;
- Futuro Spa: Euro 18.989,20 relativi alla quota di capitale residua del finanziamento n. 573592, stipulato in data 31 gennaio 2016 per l'importo iniziale complessivo di euro 39.960, da restituirsi in dieci annualità mediante rate mensili di euro 333,00 comprensive di quota interessi. Detto contratto prevede la cessione da parte del Sig. Paletta di un quinto del proprio stipendio a favore del creditore Futuro S.p.A.;
- Euro 4.592,65 relativi ad una linea di credito c.d. revolving collegata alla carta di credito n. 335951, rilasciata da Compass S.p.A., la quale ha successivamente ceduto la titolarità del proprio credito alla società Cross Factor S.p.A.

3.2.2 Altri debiti

- nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione:

- euro 115,33 relativo al canone Rai per l'anno 2015 (Cartella n. 11720160005404560000) ed alla relativa sanzione, oltre a compensi e oneri di riscossione per Euro 10,40
- euro 843,58 relativi a tassa di circolazione automobilistica ("bollo auto") per gli anni 2011 e 2012, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione (Cartella di pagamento n. 11720160013020250000)
- Regione Lombardia – Ufficio tassa automobilistica, per complessivi Euro 779,87, relativi al mancato versamento della Tassa di Circolazione automobilistica ("bollo auto") per le annualità 2013 e 2016;
- Vodafone S.p.A., per Euro 40,00.

3.3 DEBITI CONTRATTI DALLA SIG.RA PUGLIESE

I debiti ascrivibili esclusivamente alla Sig.ra Pugliese ammontano a complessivo euro 24.937,88 e risultano così composti:

3.3.1 Debiti verso società finanziarie

- Futuro S.p.A.: 7.168,00, relativi alla quota residua in linea capitale capitale del finanziamento n. 534587, contratto in data 30 novembre 2014, per l'importo originario complessivo di euro 21.240,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili dell'importo di euro 177,00 ciascuna, mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione della Sig.ra Pugliese.
- Cross Factor Spa: euro 3.517,72 per linea di credito revolving appoggiata ad una carta di credito. Cross Factor spa è subentrata a Compass Spa, originaria società erogante.
- Findomestic Banca Spa: Euro 4.073,21 per una una linea di credito c.d. revolving n. 20067507275102.
- Agos Ducato S.p.A.: Euro 7.871,08 relativi ad una ulteriore linea di credito c.d. revolving

3.3.2 Altri Debiti

- ICA imposte comunali e affini S.r.l., pari ad euro 486,68, relativi al mancato versamento della Tassa sui rifiuti dovuta per le annualità 2014 e 2015, oltre a 156,17 relativi alle sanzioni e agli interessi addebitati;
- Regione Lombardia – Ufficio tassa automobilistica, per complessivi Euro 699,24, relativi al mancato versamento della Tassa di Circolazione automobilistica (“bollo auto”) per le annualità 2013 e 2016;
- Agenzia delle Entrate Riscossione, per Euro 489,78, relativi al mancato versamento di una sanzione per contravvenzione del codice della strada.

La tabella riepilogativa delle posizioni debitorie è riportata anche in allegato al presente ricorso (All.7)

4 LE SPESE CORRENTI

Le spese correnti mensili, necessarie per il mantenimento proprio e e dei propri figli, ammontano ad euro 1.892,00 per un totale annuo di euro 22.704,00 (All.8) e risultano così quantificate:

Spese correnti			
Voce di spesa	Importo mensile - Paletta	Importo mensile - Pugliese	Totale mensile
Assegno di mantenimento	500,00	-500,00	
Affitto	0	0	
Mantenimento e istruzione figli	100,00	100,00	180,00
Vitto e abbigliamento famiglia	150,00	380,00	550,00
Spese sanitarie	50	50	100,00
Abbigliamento e attività ricreative ed estive figli	150,00	150,00	300,00
Assicurazione e bollo n. 2 autovetture	100,00	50,00	142,00
Utenze e tasse	100,00	150,00	250,00